

Sezione Prima

*I delitti di aggressione unilaterale***1. Furto**

L'art. 624 c.p. prevede che *“chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.*

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorrono le circostanze di cui all'art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7bis”.

A) Elementi costitutivi del reato

In dottrina si registrano notevoli incertezze in merito alla individuazione del **bene protetto**. Pur non mancando chi, anche se con delle divergenze, riconduce entro l'oggettività giuridica tutelata dalla norma le sole relazioni di diritto e quindi la proprietà e gli altri diritti reali o personali di godimento, ovvero il possesso, l'orientamento prevalente è nel senso che l'art. 624 c.p. è posto dal legislatore a presidio delle **mere relazioni di fatto intercorrenti tra la cosa ed il soggetto** e, dunque, il bene giuridico è da identificarsi nel **possesso** o nella **detenzione**.

Soggetto attivo è *chiunque*; trattasi pertanto di un **reato comune**.

Si discute circa la configurabilità del **furto di cosa propria**, cioè del furto commesso dallo stesso proprietario ai danni di chi esercita sulla cosa un diritto reale o personale di godimento.

L'orientamento prevalente, anche in giurisprudenza, esclude una tale possibilità, argomentando sul rilievo dell'assenza di un'apposita incriminazione che sanzioni la sottrazione e l'impadronimento di una cosa di cui si è proprietari, con la conseguenza che si dovrebbe applicare, anche in questi casi, l'art. 624 c.p., che stabilisce una sanzione ben più severa rispetto a quella prevista per il finitimo caso della sottrazione di cosa comune da parte del comproprietario.

Inoltre – si evidenzia – se l'oggettività giuridica tutelata si fa coincidere con la relazione di diritto tra soggetto e cosa, non potrà ritenersi integrata la fattispecie delittuosa in esame quando sia il legittimo proprietario del bene a sottrarre la *res* a colui che la detiene a titolo precario per reimpossessarsene, in quanto essa gli appartiene.

Persona offesa è il titolare della relazione di interesse giuridicamente rilevante con la cosa sottratta; se il soggetto spogliato della *res* non coincide con il titolare del diritto, egli potrà essere considerato soltanto quale mero danneggiato dal reato.

Quanto all'elemento oggettivo, l'art. 624 c.p. descrive la **condotta** tipica in termini di **sottrazione** ed **impossessamento**, i quali rappresentano, dunque, i due momenti dell'agire criminoso, talvolta coincidenti, ma comunque distinti, oggetto pertanto di autonomo accertamento.

Presupposto della condotta incriminata è l'**altrui detenzione**, da intendersi, secondo l'orientamento prevalente, nell'accezione di materiale disponibilità della cosa, cui si ricollega un potere di signoria autonomo e di fatto sulla stessa, indipendentemente dall'*animus* e dal titolo (comunque lecito) su cui si fonda (v. *supra*, par. 1).

Si può detenere:

- 1) *a contatto*, quando cioè il soggetto tiene la cosa in mano, in dosso, presso di sé o comunque entro la sua sfera di immediata accessibilità;
- 2) *a distanza*, quando invece il soggetto, pur non essendo in "aderenza" con la cosa, può stabilire in ogni momento il contatto fisico con la medesima (ad es.: barca lasciata nel porticciolo durante la visita di un'isola).

Con il termine *sottrazione* ci si riferisce generalmente all'azione non violenta né realizzata con minaccia (pena altrimenti l'integrazione del delitto di rapina), che si risolve nel privare altri, in assenza del suo consenso, della disponibilità di una determinata cosa.

Con l'espressione *impossessamento* si allude invece all'acquisto da parte dell'agente di un potere autonomo e di signoria sulla medesima *res*.

Come abbiamo anticipato sopra, sottrazione e impossessamento possono **coincidere** e difatti coincidono nella maggior parte dei casi (ad es.: al ladro che sottrae il portafoglio dalla borsa della vittima e lo inserisce nella propria); in talune ipotesi, però, si può assistere ad una **sfasatura spazio-temporale** fra sottrazione ed impossessamento (ad es.: ladro che sottrae la valigia del viaggiatore, gettandola dal finestrino del treno, per poi impossessarsene in un secondo momento).

Oggetto materiale della condotta di sottrazione ed impossessamento è la cosa mobile altrui. Sui concetti di cosa ed altruità si rinvia al Par. 2.2.

Rientrano tra le cose suscettibili di sottrazione anche i **beni immobili mobilizzati**, cioè quelle cose che, originariamente immobili, sono rese mobili ad opera dello stesso agente mediante distrazione dal complesso unitario di cui facevano parte (ad es.: prelevare parte di un prefabbrica-

to dopo averlo smontato, oppure appropriarsi di un albero dopo averlo divelto).

L'**evento** consiste nel danno patrimoniale subito dal soggetto passivo; sul relativo concetto si rinvia al par. 2.

Persona offesa è il detentore del bene, ovvero colui che è stato spossessato della res sottratta; se esso non coincide con il proprietario, quest'ultimo sarà mero danneggiato dal reato.

Con riferimento all'**elemento soggettivo**, il furto è delitto a **dolo specifico**, richiedendosi per la sua integrazione non solo la consapevolezza e la volontà di sottrarre la cosa mobile altrui e di impossessarsene, ma anche il fine specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, indipendentemente dal suo effettivo conseguimento attraverso la realizzazione della condotta criminosa.

L'individuazione del **momento consumativo** del reato in esame è da sempre stato oggetto di ampio dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.

La dottrina prevalente è orientata nel ritenere che il delitto *de quo* si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica il materiale impossessamento della *res* da parte del soggetto agente, che, come visto sopra, si risolve nell'instaurazione di una relazione tra agente e cosa sottratta che implica un potere di disposizione e signoria sulla medesima.

Il furto solo laddove alla sottrazione segua anche l'instaurazione da parte dell'agente di un **potere di signoria sulla cosa autonomo ed effettivo**, al di fuori della vigilanza e custodia del titolare del bene.

Il **tentativo** è **configurabile** (ad es.: Tizio sottrae la borsa a Caia, senza però riuscire ad impossessarsene per l'intervento di una terza persona).

Una fattispecie di cui la giurisprudenza si è di frequente occupata è quella del **furto nei supermercati** organizzati con il sistema del **self-service** (nei quali, cioè, la merce esposta sugli scaffali o sui banchi di vendita deve essere portata dallo stesso cliente alla cassa per il pagamento).

Se non si dubita del fatto che sussista l'ipotesi criminosa di cui all'art. 624 c.p. nella condotta di chi, dopo aver prelevato la merce dagli scaffali, la porti via senza pagare, incertezze si registrano, semmai, quanto all'individuazione del momento consumativo del delitto in discorso.

L'orientamento fino a poco tempo fa assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità riteneva che la consumazione del delitto intervenisse già all'interno del supermercato, nel momento in cui l'agente occultava la cosa (sotto la giacca, nella borsa, ecc.), indipendentemente dal fatto che la *res* si trovasse ancora all'interno dei locali anzidetti o sotto la vigilanza del titolare.

Le pronunce più recenti propendono, invece, per far coincidere il momento consumativo con il passaggio del soggetto dalla barriera delle casse con la merce occultata, in quanto è solo a partire da allora che l'agente può stabilire una relazione effettiva di signoria sulla *res* sottratta.

Ciò significa pertanto che:

- 1) al momento dell'apprensione del bene dagli scaffali, ancora non è riscontrabile alcun profilo di illiceità penale nella condotta dell'agente, mancando quell'idoneità ed univocità richiesta dall'art. 56 c.p. ai fini del tentativo punibile;
- 2) se l'agente occultata il bene asportato, sottraendolo alla vista dei dipendenti del supermercato o del personale di vigilanza, fino a quando il medesimo soggetto si trattiene all'interno dei locali del supermercato, senza varcare la barriera delle casse, ancora la condotta non può dirsi integrare il delitto di furto, perché non si è verificato l'impossessamento, potendosi tale fatto, al più, qualificare in termini di tentativo;
- 3) il furto potrà dirsi realizzato nella forma consumata soltanto allorché la cosa mobile sia uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo e l'agente abbia instaurato con il bene stesso una nuova relazione di signoria, il che può avvenire soltanto dopo che il soggetto sia uscito dai predetti locali, o quantomeno abbia superato la barriera delle casse.

B) Circostanze aggravanti

L'art. 625 c.p. prevede un'ampia elencazione di circostanze aggravanti di natura oggettiva, spesso concorrenti tra loro, la cui ricorrenza comporta un significativo aumento di pena (reclusione da 2 a 6 anni e multa da € 927 a € 1.500 in caso di una sola circostanza e reclusione da 3 a 10 anni e multa da € 206 a € 1.549 in caso di concorso di più circostanze):

- 1) *"se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento"* (art. 625, comma 1, n. 2 c.p.).

Il **furto violento** si caratterizza:

- a) per il ricorso alla **violenza**. È opinione comune sia in dottrina che in giurisprudenza che l'aggravante della violenza di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p. sussista ogniqualvolta la condotta del soggetto attivo integri gli estremi di una delle ipotesi previste dall'art. 392 c.p.; tale deve dunque qualificarsi quel comportamento dell'agente che si risolve in un utilizzo dell'energia fisica, che determini la rottura, il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione della cosa su cui essa si rivolge;

- b) per l'esistenza di un **rapporto strumentale** tra violenza reale e furto, nel senso che, ai fini dell'aggravante in parola, è necessario che l'utilizzo della forza fisica sia funzionale alla realizzazione della condotta di sottrazione e sia quindi diretta a vincere la resistenza opposta dalla cosa collocata a presidio e difesa della *res* (ad es.: scassinamento della cassaforte per sottrarre il denaro ivi contenuto; rottura delle placche anticaccheggio apposte sui beni venduti in un supermercato), nonché che la violenza intervenga in una fase anteriore o coeva alla sottrazione, rendendola possibile o agevolandola, ricorrendo altrimenti l'ipotesi ulteriore del danneggiamento (ad es.: ladro che dopo aver sottratto ed essersi impossessato della *res* altrui, danneggi o distrugga per mero vandalismo la cosa che vi era posta a difesa);
- c) per la **diversità tra la cosa sottratta e quella su cui è diretta la violenza**, dovendo inoltre quest'ultima risultare dotata di idonea capacità difensiva (ad es.: l'aggravante non sussiste nel caso in cui l'agente per rubare dei contanti laceri la busta di carta in cui questi sono contenuti).

Il furto fraudolento si verifica quando l'agente si avvale, nella realizzazione del reato, di uno stratagemma od inganno caratterizzato da insidiosità, astuzia, scaltrezza, e dunque idoneo a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.

La giurisprudenza, ad esempio, ha escluso l'aggravante del mezzo fraudolento nella condotta di chi, all'interno di un supermercato, occultati la merce prelevata dagli scaffali sulla propria persona o in buste per la spesa, trattandosi di banale e ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene.

Come è evidente, il furto aggravato dal mezzo fraudolento presenta forti affinità con il delitto di **truffa** (art. 640 c.p.); la distinzione tra queste due fattispecie è piuttosto sottile e presenta forti margini di opinabilità. La giurisprudenza generalmente ravvisa il *discrimen* tra le due figure criminose nel fatto che nel furto l'oggetto del reato viene sottratto al detentore eludendone la vigilanza contro la sua volontà, mentre nella truffa il possesso viene conseguito con atto di disposizione dello stesso soggetto passivo il cui consenso è viziato da artifici e raggiri posti in essere dall'agente;

- 2) *"se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso"* (art. 625, comma 1, n. 3 c.p.).

Per la nozione di **armi** si veda *supra* Cap. 10, par. 2.4.

Per **narcotici** si intendono invece quelle sostanze stupefacenti, e non solo analgesiche, idonee a provocare una condizione psichica (sonnolenza, insensibilità, inerzia) tale da annullare o diminuire le capacità di difesa del soggetto passivo.

Le armi ed i narcotici devono essere tenuti in dosso dal colpevole, ovvero essere a disposizione dell'agente durante la commissione del reato, ancorché non portati sulla propria persona, e non essere utilizzati, pena altrimenti l'integrazione della fattispecie di rapina (v. par. 8);

- 3) *"se il fatto è commesso con destrezza"* (art. 625, comma 1, n. 4 c.p.).

Si tratta del furto che nella prassi viene solitamente identificato con il termine **borseggio**.

Quanto al concetto di **destrezza**, esso è identificato, per giurisprudenza e dottrina pacifiche, in una particolare abilità, astuzia o sveltezza dell'agente nel commettere il reato, tale da menomare sensibilmente la capacità difensiva e la vigilanza del proprietario della cosa, ancorché non sia necessario che l'agente sia in possesso di un'abilità straordinaria od eccezionale. Non ricorre la circostanza in esame, quindi, quando il soggetto agente si è limitato ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore del bene.

La dottrina è poi concorde nel ritenere che la destrezza possa essere rivolta **verso la cosa** (ad es.: sfilare la cosa esposta sul banco del mercato, approfittando di un attimo di disattenzione del proprietario), ovvero **verso la persona** (ad es.: sfilare il portafoglio dalla tasca dei pantaloni della vittima).

Infine, la destrezza si differenzia dal **mezzo fraudolento**, ed anzi può concorrere con esso, in quanto mentre con la prima l'agente persegue l'obiettivo di eludere la vigilanza del titolare sulla cosa, il secondo serve al reo per annullare e superare ostacoli di natura materiale o personale (ad es.: sorveglianza che il soggetto passivo esercita sulla res);

- 4) *"se il fatto è commesso da tre o più persone ovvero anche da una sola che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio"* (art. 625, comma 1, n. 5 c.p.).

Quanto al **fatto commesso da tre o più persone**, al fine di integrare il numero legale, la giurisprudenza ritiene computabili anche i correi morali, gli istigatori, i determinatori e coloro che si siano limitati a fornire indicazioni ed a promettere assistenza ed aiuto da prestarsi anche dopo la consumazione del reato, sebbene non imputabili o non punibili.

Quanto al **travisamento**, il legislatore si riferisce a tutte quelle alterazioni dell'aspetto esteriore e delle sembianze del volto che sono idonee a rendere la persona irricognoscibile (maschera, parrucca, ecc.). Quanto infine alla **simulazione della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio**, essa ricorre allorché il colpevole, che sia sprovvisto della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simuli siffatta qualifica, presentandosi ai terzi come tale;

- 5) *“se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande” (art. 625, comma 1, n. 6, c.p.).*

Presupposti per l'applicazione dell'aggravante in esame sono:

- a) la qualità di viaggiatore della vittima; è tale chi si allontana, con qualsiasi mezzo di trasporto, dalla abituale residenza o dimora o vi fa ritorno;
 - b) la natura di bagaglio della cosa rubata; è tale ciò che il viaggiatore si porta con sé per comodità o necessità;
 - c) il carattere di veicolo (treno, aereo, autobus, ecc.) o di punto di sosta (stazioni, banchine, hotel, ecc.) dei luoghi in cui si viene commesso il fatto di reato;
- 6) *“se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza” (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.).*

Quanto alla **prima ipotesi**, si richiede che la cosa si trovi (in modo non occasionale o fortuito, anche se non è necessario che ivi sia custodita) all'interno di un ufficio (cioè di un luogo, fisso o ambulante, in cui si svolge una determinata attività) o di uno stabilimento (ossia un complesso di opere ed attrezzature funzionali all'esercizio di uno specifico servizio) pubblici, ovvero destinati ad una funzione di pubblico interesse o pubblica utilità, ancorché non gestiti dalla P.A. o non accessibili da una collettività indeterminata di persone (ospedali, cucine di scuole pubbliche, porti, ecc.).

Quanto alla **seconda ipotesi**, è necessario che si tratti di cose sottoposte a sequestro o pignoramento civile, amministrativo o penale. Secondo la giurisprudenza prevalente, l'aggravante in parola si applica anche nel caso di sottrazione di beni appartenenti alla procedura fallimentare.

Per quanto attiene, invece, alla **terza ipotesi** occorre che le cose sottratte siano:

- a) **esposte alla pubblica fede**, cioè collocate al di fuori di un diretto potere di vigilanza e custodia da parte del titolare ed affidate dunque al sentimento collettivo di rispetto verso la proprietà ed il possesso altrui (ad es.: frutta esposta banchi del mercato), necessariamente in luogo pubblico o aperto al pubblico, secondo parte della dottrina, o anche in luogo privato, a detta dell'orientamento prevalente sia in giurisprudenza (ad es. studio professionale privato);
- b) *per necessità*, quando cioè, per le circostanze del caso concreto, il soggetto si trovi "costretto" a lasciare la cosa incustodita (ad es.: auto parcheggiata sulla pubblica via per mancanza di garage), oppure *per consuetudine*, cioè quale pratica generale e costante, anche se non imposta da esigenze dalle quali non si possa prescindere (ad es.: telo da mare lasciato sulla spiaggia), oppure *per destinazione naturale*, cioè quando la *res*, per le sue qualità o per l'uso cui è rivolta, non può essere diversamente custodita (ad es.: frutti del suolo o distributori automatici di oggetti).

Infine, la **quarta ipotesi** richiede che la cosa sottratta sia destinata, cioè adibita attualmente (non quindi, ad esempio, i binari in disuso della ferrovia):

- a) ad un **pubblico servizio** o a **pubblica utilità**, ossia al soddisfacimento di esigenze generali della collettività (ad es.: impianti di erogazione acqua o energia elettrica);
 - b) a **pubblica difesa**, ossia alla protezione di un interesse relativo alla incolumità e sicurezza collettiva (pompe antincendio, segnali di pericolo, parapetti, ecc.);
 - c) a **pubblica reverenza**, cioè all'esercizio di un culto od attinenti ad ideali civili rispettati dalla generalità dei consociati (parti di sepolcri, cimeli storici, dipinti di chiese, ecc.);
- 7) *"se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica" (art. 625, comma 1, n. 7bis c.p.);*
- 8) *"se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria" (art. 625, comma 1, n. 8 c.p.);*

- 9) *“se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto” (art. 625, comma 1, n. 8bis c.p.);*
- 10) *“se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro” (art. 625 comma 1, n. 8ter c.p.).*

A prescindere dalla anacronisticità della previsione del n. 8 dell’art. 625 c.p. che disciplina il c.d. *abigeato*, la *ratio* delle aggravanti previste dai numeri 7bis e 8 dell’art. 625 c.p. va ravvisata nelle caratteristiche del bene oggetto della sottrazione ed in particolare nella gravità del danno causato dalla sottrazione di beni di tale specie, mentre l’aggravamento di pena previsto laddove ricorrano le circostanze aggravanti di cui ai nn. 8bis e 8ter si spiega tenendo conto della maggiore insidiosità delle condotte furtive commesse nei luoghi specificatamente indicati dal legislatore.

Il furto è altresì aggravato se *“il fatto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi” (art. 4, L. 8 agosto 1977, n. 533).*

L’art. 625bis c.p. prevede un’**attenuante ad effetto speciale**, di natura premiale (bilanciabile con le aggravanti di cui sopra) qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

C) Rapporti con altri reati

La giurisprudenza ritiene che il delitto di furto possa concorrere con quello di **soppressione, distruzione o occultamento di atti veri** (art. 490 c.p.), in ragione della diversa oggettività giuridica tutelata dalle due norme. Pertanto, nel caso in cui la distruzione di un documento venga commessa dopo la sottrazione dello stesso, si avrà concorso materiale tra il furto ed il falso per soppressione essendo distinte le due condotte; viceversa, se la condotta è sostanzialmente unitaria sarà necessario verificare quale era il fine perseguito dall’agente, di talché deve escludersi il furto quando l’unico scopo dell’azione era l’eliminazione della prova.

In tema di **furto di energia elettrica**, la giurisprudenza più recente sembra orientata nel ritenere applicabile l’art. 624 c.p. e non l’art. 640 c.p. (**truffa**), ogniqualvolta la sottrazione dell’energia elettrica, anche se avvenuta attraverso la manomissione del contatore o l’utilizzo di appositi congegni volti ad alterare il funzionamento di detto sistema di misurazione, determini una diminuzione non consentita del compenso

spettante all'Ente erogatore per l'energia fornita. In questi casi, infatti, la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del soggetto passivo.

Sulla distinzione tra **furto aggravato dal mezzo fraudolento** e **truffa**, v. *supra sub C*)).

Per quanto attiene alla distinzione tra furto e **appropriazione indebita**, v. par. 9.

2. Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari

L'**art. 624bis c.p.** dispone che *"chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona, ovvero agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'art. 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate dall'art. 61.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti".

A) Elementi costitutivi del reato

La struttura delle figure di furto previste dall'art. 624bis c.p. risulta perfettamente aderente a quella prevista per il furto semplice e se ne discosta soltanto per l'elemento ulteriore dell'introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o dello strappo della cosa di mano o di dosso alla per-

sona ovvero del fatto di aver agito con destrezza causando alla vittima un danno di rilevante entità, quali particolari modalità di realizzazione della condotta tipica che, ovviamente, nei suoi tratti essenziali, è la medesima di cui parla l'art. 624 c.p. e per la cui analisi non si può che rinviare al paragrafo precedente.

Quanto al **bene giuridico** protetto, si ritiene che la norma intenda approntare tutela non solo all'interesse patrimoniale leso dalla condotta altrui di sottrazione, ma anche alla sicurezza individuale ed alla sfera personale di inviolabilità e riservatezza; si tratta dunque di un reato plurioffensivo.

Per quanto attiene al **furto in abitazione**, la nozione di **privata dimora** è stata sempre intesa da dottrina e giurisprudenza in un'accezione molto ampia, come tale ricomprensiva:

- 1) gli edifici, cioè le costruzioni immobiliari adibite a **privata abitazione** (casa, appartamento, castello, ecc.);
- 2) gli **altri luoghi**, diversi dall'abitazione, ma pur sempre di **privata dimora**, quali i locali pubblici o privati, destinati, anche temporaneamente, a soddisfare tali finalità (alberghi, cliniche, camper, ecc.);
- 3) le **pertinenze** dei predetti edifici o luoghi, destinate allo svolgimento di attività complementari (giardini, cantine, ecc.).

Per quanto riguarda i **luoghi destinati ad attività lavorativa o professionale**, la giurisprudenza ritiene che rientrino nella nozione di privata dimora solo se vi si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e non sono aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (es. bagno privato situato all'interno di un ristorante).

La **condotta** incriminata consiste nell'**introdursi** con la propria persona all'interno della dimora altrui ed ivi **commettere il furto**; non si richiede invece il dissenso del *dominus loci*, di talché, secondo la dottrina, per aversi il reato in esame non sarebbe necessario il requisito della illegittimità della introduzione, potendo dunque il reo aver fatto ingresso nei predetti locali anche su invito dell'avente diritto. Non manca tuttavia chi ritiene che la volontà contraria del titolare sia presupposto implicito per la realizzazione dell'illecito.

Per quanto attiene all'**elemento soggettivo**, oltre al dolo di furto (v. par. 4), occorre anche la consapevolezza e volontà di introdursi in un luogo destinato all'altrui dimora.

Per quanto attiene al **furto con strappo** (il c.d. scippo), esso si caratterizza per il ricorso alla **violenza sulla cosa**, quale particolare **modalità esecutiva** della condotta di sottrazione.

Perché sia configurabile la fattispecie in esame è necessario che la *res* sia **strappata**, cioè tolta con forza, *di mano* (borsa, portafoglio, ecc.) o *di dosso* (spilla, collana, ecc.); la violenza deve essere esercitata direttamente sulla cosa (che viene “staccata” dalla persona), e non sulla persona, ricorrendo altrimenti l’ipotesi criminosa della rapina; il soggetto passivo deve comunque avvertire la violenza usata dall’agente, ricorrendo altrimenti l’aggravante della destrezza.

Per quanto riguarda invece il **furto con destrezza in casi particolari**, ipotesi introdotta dal **D.L. sicurezza 24 febbraio 2026, n. 23**, è necessaria, oltre che la particolare abilità, astuzia o sveltezza dell’agente nel commettere il reato, anche che la cosa sottratta abbia delle particolari caratteristiche, dovendo trattarsi necessariamente di denaro, cose di valore, mezzi di pagamento o documenti d’identità la cui sottrazione determini per il titolare un danno patrimoniale di rilevante gravità.

B) Circostanze aggravanti

Trovano applicazione le aggravanti speciali previste dall’art. 625 c.p., nonché l’attenuante di cui all’art. 625bis c.p. (v. par. 4).

Le suddette aggravanti non sono bilanciabili con circostanze attenuanti (salvo che con quelle di cui agli artt. 98 e 625bis c.p.), di talché le diminuzioni di pena previste per quest’ultime si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

C) Rapporti con altri reati

Come già detto sopra, il **furto con strappo** si distingue dalla **rapina** (art. 628 c.p.) per la diversa direzione della violenza.

Il **furto in abitazione** assorbe il reato di **violazione di domicilio** (art. 614 c.p.), se sussiste il nesso finalistico tra l’ingresso nell’abitazione della persona offesa e l’impossessamento da parte del colpevole della cosa sottratta; nel caso in cui, invece, il reo si introduca nella dimora altrui per altre ragioni e vi si trattenga per il sopraggiungere dell’intenzione furtiva, si avrà concorso tra furto comune e violazione di domicilio.

3. Rapina

L’**art. 628 c.p.** prevede che *“chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.*

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.